



REDDITO IMPRESA E IRAP

Vendite con pagamento posticipato e derivazione rafforzata

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

In collaborazione scientifica con

Pirola
Pennuto
Zei

Corso di 4 incontri

Bilancio d'esercizio 2024

Scopri di più

Una **pratica commerciale** di una certa frequenza, che rientra nel tema degli incentivi alla vendita, consiste nello **stipulare un contratto di vendita** di una certa attrezzatura, prevedendo un **pagamento in acconto di misura molto contenuta** ed un **pagamento a saldo con scadenza decisamente posticipata**, senza corresponsione di interessi.

Tale situazione determina le condizioni per la **valutazione del credito/debito al costo ammortizzato** e le conseguenze di tale applicazione si manifestano anche **sul piano fiscale a causa della derivazione rafforzata**, cioè della **supremazia della impostazione contabile**, in merito a qualificazione, classificazione ed imputazione temporale, sulle **regole previste nel Tuir**.

Sul punto, l'[articolo 2426, n. 8, cod. civ.](#), prevede che i crediti ed i debiti debbano essere valutati al costo ammortizzato, tenendo conto del **fattore temporale**. In particolare, il principio contabile OIC 15 segnala che i **crediti con scadenza di pagamento che supera i 12 mesi**, e per i quali **non sia previsto un tasso di interesse** (o sia **previsto un tasso di interesse inferiore** a quello di mercato) vadano valutati **in base ai flussi finanziari** (attualizzati), che sarebbero incassati **applicando un tasso di mercato**. Situazione simile a ruoli invertiti vale per la **valutazione del debito**: in entrambi i casi, si genera una **separazione tra la voce ricavo** o costo e la componente finanziaria che sebbene non presente a livello contrattuale **si manifesta a livello contabile**.

Vediamo il seguente **esempio**:

Ipotizziamo che la società Alfa Srl abbia ceduto alla società Beta Srl un macchinario che la prima produce quale sua attività principale. Il macchinario ha un **prezzo di cessione di euro 110.000**, prezzo che viene corrisposto per **euro 10.000 alla consegna** (che avviene in data 1.1.2024) ed il **saldo di euro 100.000** verrà versato alla **data del 31.12.2026**, senza interessi. Ipotizziamo, altresì, un **tasso di mercato del 4%**. Attualizzando il credito (la procedura di attualizzazione è facilmente eseguibile tramite **applicazioni facilmente reperibili in rete**), si ottiene la somma di euro 92.592, mentre il differenziale, pari a euro 7.408, è rilevato come



onere/provento finanziario, a seconda che **si analizzi la problematica** dal punto di vista del debitore o del creditore.

A questo punto, **quali sono le implicazioni contabili** per l'acquirente e quali i **conseguenti rilievi fiscali?**

Il bene ammortizzabile viene imputato in contabilità **considerando il valore del debito attualizzato**, quindi euro 92.592 + euro 10.000 di acconto = euro 102.592. Questo è il **costo di acquisto da considerare** ai fini della procedura di ammortamento, mentre **la differenza rappresenta un onere finanziario** da imputare, secondo competenza, **nell'area del Conto economico**. Che l'importo di iscrizione del cespote sia **costo rilevato** tenendo conto della valutazione al costo ammortizzato è certificato dal **principio contabile OIC 16**, par. 33, laddove quest'ultimo rimanda al **principio contabile OIC 19** (iscrizione del debito tenendo conto del fattore temporale). Il dato così imputato nel processo di ammortamento rileva **anche ai fini fiscali**, così come recita la [circolare n. 7/E/2011](#), par. 2.3.1.: **“acquisto di un bene con pagamento differito: nella contabilità si qualifica (e così deve essere considerata anche ai fini fiscali) come acquisto di un bene associato ad un contratto di finanziamento e comporta l'iscrizione in bilancio del corrispettivo (contrattuale) attualizzato, nonché l'imputazione dei relativi interessi pro-rata temporis”**.

Il dato così imputato rileva, altresì, ai fini del computo delle **spese di manutenzione ordinaria** (plafond 5%), mentre **non rileva** in un altro ambito fiscale, che è rappresentato dal **calcolo del credito d'imposta per acquisti di beni strumentali 4.0 o 5.0**. Tale conclusione è certamente **favorevole al contribuente** (che in tal modo può determinare il **credito d'imposta sul valore pieno** e non su quello attualizzato), ma sfugge quale sia la logica che ispira la [circolare n. 4/E/2017](#) nell'operare questa precisazione : **“Continuano a non rilevare, ai fini di che trattasi, i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ...e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile. “**

Dal punto di vista fiscale, occorre notare che la **componente interessi**, nell'esempio sopra citato, viene dedotta in base al **principio di competenza temporale** e, quindi, verrà **imputata in due esercizi**; lasso temporale certamente ridotto, **rispetto alla durata dell'ammortamento**.

Ma la casistica sopra descritta presenta un **rilievo significativo anche per il cedente**, che **contabilizza ricavi per la cessione di un bene merce**. Infatti, la **determinazione del credito** avviene rispettando il tema del **costo ammortizzato** da cui deriva una prima iscrizione dello stesso credito, in contropartita del ricavo, per un ammortare sensibilmente **minore rispetto al valore nominale dello stesso credito**, mentre la differenza rappresenta un **provento finanziario da rilevare alla classe C del Conto economico**. Tale qualificazione del credito **non va considerata un elemento valutativo** che, come tale, non rileverebbe in ambito derivazione rafforzata, bensì **una modalità**, appunto di qualificazione, **pienamente rilevante ai fini fiscali**, in base al principio di **derivazione rafforzata**, così come, del resto, è stato affermato nelle risposte



di Telefisco 2018 dalla stessa Agenzia delle entrate.

Ne deriva, anzitutto, una **riduzione dei ricavi tassabili** nel periodo d'imposta della cessione, mentre i proventi finanziari (tassabili) concorrono a formare **l'imponibile nel rispetto della competenza economica**. Non sfuggirà, inoltre, che **l'incremento della voce C** per proventi finanziari assegna al cedente il vantaggio di **incrementare la quota di interessi passivi interamente deducibili senza dover sottostare al tetto del 30%**. Vero è che il **ricavo viene ridotto** (in contropartita del provento finanziario), ma il ricavo **avrebbe concorso alla formazione di interessi passivi deducibili solo al 30%**, mentre la **rilevazione diretta di interessi attivi permette la deduzione di interessi passivi per il 100% dell'importo collocato nella classe C del Conto economico.**